

## ***Nuove dichiarazioni di intento: necessario scaricarle dal sito (tempestivamente)***

di **Roberto Curcu**



Dal 27 aprile è in vigore, a titolo definitivo, il nuovo modello delle **dichiarazioni di intento**, che differisce dal vecchio sostanzialmente per il solo fatto di non riportare più i campi nei quali l'esportatore abituale attribuiva un numero ed una data al documento.

Con le norme in vigore da inizio anno, infatti, **la dichiarazione di intento non deve essere più numerata, registrata, conservata e consegnata dall'esportatore abituale al proprio fornitore.**

A seguito delle disposizioni introdotte dal **D.L. 34/2019**, ora è previsto che, per fruire del regime di non imponibilità, è necessario che *“l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da **apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita Iva del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica**”.*

Cosa forse più importante, è che è stato **soppresso** il periodo che prevedeva che *“la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, **sarà consegnata al fornitore o prestatore ...**”.*

Per rendere effettivamente efficace la novità normativa, il [Provvedimento AdE del 27/02/2020](#) ha previsto che, dal 2 marzo, il fornitore dell'esportatore abituale ha la possibilità di **visualizzare nel proprio cassetto fiscale le dichiarazioni di intento di cui risulta destinatario**; dal cassetto fiscale il fornitore ricaverà gli **“estremi del protocollo di ricezione”**, dato questo che deve essere necessariamente inserito in fattura, intendendo per tale obbligo la trasposizione in un campo del file XML.

**Nella prassi, l'esportatore abituale è solito ancora inviare per canali informali (ad esempio via e-mail) una copia della dichiarazione di intento** al proprio fornitore, in quanto è improbabile che lo stesso verifichi quotidianamente il cassetto fiscale, e non esiste nessun *alert* circa la presenza di un nuovo documento da scaricare.

**Entrando nel cassetto fiscale**, nell'area relativa, **si trova, in primo luogo, un elenco di tutte le dichiarazioni di intento ricevute**, con i relativi numeri di protocollo attribuiti dall'Agenzia; fermarsi a questa pagina web per "copiare" il numero di protocollo ed incollarlo nella fattura può essere pericoloso per due ordini di motivi.

In primo luogo perché **non è detto che il fornitore abbia inviato per mail una copia esatta** della dichiarazione di intento trasmessa all'Agenzia.

In secondo luogo perché, nonostante la norma positiva non preveda nessun obbligo di riscontro della dichiarazione di intento, quella sanzionatoria ([articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997](#)) prevede **l'irrogazione di una sanzione pari al 100% dell'Iva per chi ha fatturato in regime di non imponibilità prima di aver riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione.**

A tale riguardo, ci si è sempre chiesti, ancora vigente la vecchia procedura, come si facesse a dimostrare, (e soprattutto chi dovesse dimostrare) il momento in cui il fornitore ha **riscontrato la dichiarazione di intento.**

La "soluzione" sembra essere offerta dalle nuove funzionalità offerte dal cassetto fiscale, posto che, **quando si apre la singola dichiarazione di intento, sul file PDF che si genera, compare l'identificativo della persona che ha eseguito la richiesta e la data della richiesta di visualizzazione.** È quindi, purtroppo, facilmente prevedibile come possa essere richiesta **l'esibizione delle copie di queste dichiarazioni di intento con la data di visualizzazione, per confrontarle con le fatture emesse in non imponibilità.**

Tornando alla norma sanzionatoria, la stessa dispone che **il riscontro della dichiarazione di intento deve avvenire prima della cessione di beni o della prestazione di servizi**, e quindi **non è sufficiente il riscontro prima della fatturazione.**

Per esemplificare, si pensi alla seguente ipotesi:

- **ddt del 10 maggio,**
- **dichiarazione d'intento presentata il 5 maggio ma riscontrata il 31,**
- **data della fattura 31 maggio.**

La fattura dovrà necessariamente esporre l'Iva. **Sembra quindi opportuno, se non necessario, stampare la dichiarazione di intento, non appena ricevuta.**

Posto che questa lettura (forse molto prudente) della norma porta a dei risvolti perversi (il

fornitore potrebbe non riscontrare mai la dichiarazione di intento per **non dover fatturare senza Iva**), oltre che complessi (sarebbe necessario infatti la **visualizzazione giornaliera del cassetto fiscale**), è auspicabile un **chiarimento in tal senso, posto che appare abbastanza “bizzarro” che una norma sanzionatoria punisca l’omissione di un comportamento che nessuna norma positiva prevede.**